Civile Ord. Sez. 5 Num. 28393 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 04/11/2026

TRIBUTI LOCALI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28821 del Ruolo Generale dell'anno 2022, proposto

DA

IMMOBILIARE SALZO S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **SALZO SAVERIO, SALZO ANNA MARIA, SALZO CHIARA, VIOLANTE GELSILICA CLARA,** rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Vignola e Paride Lo Muzio, come in atti domiciliati,

RICORRENTI

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

avente ad oggetto: azione di revocazione, ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, num. 4, c.p.c. (atto impugnato: ordinanza n. 29219/21 della Corte Suprema di Cassazione).

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 29219/21, pubblicata in data 20 ottobre 2021, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso della Immobiliare Salzo s.r.l. e dei soci Saverio Salzo, Anna Maria Salzo, Chiara Salzo e Gelsilica Clara Violante avverso la sentenza n. 149/15 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la quale era stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 117/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale, a sua volta, aveva accolto i ricorsi riuniti – di cui due proposti dalla Immobiliare Salzo s.r.l. e quattro dai soci summenzionati- avverso due avvisi di accertamento per IRPES, IRAP ed IVA, relativi all'anno d'imposta 2008, notificati alla società, e quattro avvisi di accertamento IRPEF, notificati, invece, ai predetti soci, con imputazione del maggior reddito accertato per trasparenza.

2. La Immobiliare Salzo s.r.l., Saverio Salzo, Anna Maria Salzo, Chiara Salzo e Gelsilica Clara Violante, ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, num. 4, c.p.c., hanno agito in revocazione, essendo la suddetta ordinanza -a loro dire- affetta da un errore di fatto revocatorio, inerente alla mancata partecipazione al giudizio di un socio, Antonio Salzo, litisconsorte necessario.

3. L'Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando controricorso ed evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste.

4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., i ricorrenti hanno instato per la decisione e la causa, all'adunanza camerale dell'8 ottobre 2026, è stata decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E' opportuno, in via preliminare, evidenziare -sulla scorta di quanto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass., sez. un.,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. 9611/2024)- che non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio.

2. Passando al *proprium* della controversia e, quindi, alla disamina del ricorso, se ne deve rilevare l'inammissibilità.

2.1. Esso è stato proposto, infatti, oltre il termine -previsto dall'art. 391-*bis*, primo comma, c.p.c.- di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata.

E' stato specificato -a questo proposito- che il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle pronunce della Corte Suprema di Cassazione, così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla legge n. 197 del 2016, trova applicazione per tutti i provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria ed in applicazione della regola generale di cui all'art. 11 preleggi (cfr. Cass., sez. un., n. 8091/20).

2.2. Nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 20 ottobre 2021, mentre il ricorso per revocazione -datato 18 novembre 2022- è stato notificato in data 21 novembre 2022 e successivamente depositato in data 12 dicembre 2022.

Conseguentemente, essendo stato il giudizio instaurato oltre il termine all'uopo stabilito dalla legge, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, in relazione all'Agenzia delle Entrate, le spese sono prenotate a debito,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

trattandosi di un'amministrazione pubblica che fruisce di tale beneficio.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alla refusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Il Presidente
Milena Balsamo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale